

## CONTRATTO

### per il servizio di vigilanza diurna presso il Museo Nazionale del Cinema

tra **Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo**, con sede amministrativa in Torino, via Montebello 22, codice fiscale e partita IVA 06407440012, in persona del Presidente e legale rappresentante, **XXX**, nato a **XXX** il **XXX** (di seguito anche il “Museo”) e

e **XXX**, con sede in **XXX**, partita IVA **XXX**, in persona di **XXX**, nato a **XXX** il **XXX**, codice fiscale **XXX** (di seguito anche “l’Affidatario”)

#### PREMESSO CHE

- il Museo ha indetto una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza diurna presso i locali del Museo, pubblicando il bando di gara sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., e sul sito dell’Osservatorio, l’estratto del bando su *La Stampa* e *La Repubblica*, nonché tutta la documentazione di gara sul sito internet del Museo;
- entro il termine stabilito dal bando sono pervenute n. **XXX** offerte;
- a seguito dell’espletamento della gara informale è risultato aggiudicatario, sulla base dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate, **XXX**;
- le verifiche di legge in capo all’Affidatario hanno dato esito positivo;
- l’Affidatario ha presentato la polizza cauzionale e la polizza assicurativa richieste ai fini della stipulazione del contratto;

tutto ciò premesso

#### SI CONVIENE E STIPULA

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art. 2 – Oggetto del contratto**

Il Museo affida a **XXX**, che accetta, l’organizzazione e la gestione del servizio di servizio di vigilanza diurna presso i locali del Museo, siti in via Montebello 20, presso la Mole Antonelliana, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale e nel presente schema di contratto.

Ai fini del presente contratto, per servizio di vigilanza diurna si intendono le attività di vigilanza armata e controllo dei visitatori indicate al successivo art. 6.

L’Affidatario assume a proprio carico ogni onere necessario per il subentro e la gestione del servizio.

L’Affidatario assume la gestione in proprio, senza possibilità di cessione o sub affidamento a soggetti terzi.

#### **Art. 3 – Osservanza di disposizioni, prescrizioni, obblighi ed oneri**

Nell’esecuzione del presente contratto, l’Affidatario si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le norme contenute in leggi e regolamenti, vigenti oppure emanati nel corso della gestione, ivi comprese le disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori e di prevenzione incendi.

L’affidamento viene fatto ed accettato sotto l’osservanza di tutte le norme, prescrizioni, modalità, obblighi ed oneri contenuti nel Capitolato Speciale, nell’offerta tecnica e nell’offerta economica dell’Affidatario, i quali, ancorché non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Formano altresì parte integrante sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, le dichiarazioni a valenza negoziale contenute nella busta "A – documentazione amministrativa" prodotte dall'Affidatario in sede di gara.

#### **Art. 4 – Allegati al contratto**

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti allegati:

- la cauzione definitiva di cui al successivo art. 8;
- la polizza assicurativa presentata dall'Affidatario a garanzia di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, di cui al successivo art. 9.

#### **Art. 5 – Durata e luogo di svolgimento del contratto**

L'affidamento del servizio ha la durata di anni tre dalla data di sottoscrizione del presente contratto, eventualmente prorogabili per ulteriori tre anni, secondo quanto specificato all'art. 3 del Capitolato Speciale.

Il servizio dovrà essere svolto presso i locali del Museo, secondo quanto specificato all'art. 4 del Capitolato Speciale.

#### **Art. 6 – Prestazioni di cui si compone il servizio e orari**

Il servizio di vigilanza armata diurna dovrà essere svolto da due Guardie Particolari Giurate e comprendere le seguenti attività.

Le due Guardie Particolari Giurate dovranno controllare il contenuto delle borse e degli eventuali bagagli dei visitatori in ingresso presso il Museo per accertare che non vengano introdotte armi, materiale esplosivo e/o ogni altro oggetto che costituisca potenziale pericolo per l'incolumità degli astanti e dell'edificio.

Le due Guardie Particolari Giurate dovranno inoltre effettuare un controllo sulle persone usando un idoneo scanner portatile.

Le due Guardie Particolari Giurate, armate e in uniforme, dovranno essere dotate di ogni altra attrezzatura necessaria allo svolgimento del servizio.

Le due Guardie Particolari Giurate dovranno operare durante gli orari di visita del Museo, ed essere presenti sul luogo di espletamento del servizio almeno quindici minuti prima dell'apertura del Museo ai visitatori.

Il totale annuo delle ore richieste per il servizio di vigilanza armata diurna assomma a **7.270**.

Rimane salva la facoltà, da parte del Museo, di richiedere la variazione degli orari in considerazione delle esigenze gestionali del Museo, come specificato all'art. 5 del Capitolato Speciale.

#### **Art. 7 – Corrispettivi del contratto**

Il corrispettivo presunto per il primo triennio del servizio è di euro **XXX** oltre IVA, risultante dal ribasso offerto dall'Affidatario sull'importo a base di gara.

Il corrispettivo orario del servizio è di euro **XXX** oltre IVA, risultante dal ribasso offerto dall'Affidatario sull'importo a base di gara.

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario, con indicazione del CIG, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010.

E' fatto obbligo all'Affidatario di osservare la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

A tale fine, l'Affidatario è obbligato a comunicare al Museo gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente bancario già esistente, dalla sua prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il pagamento del compenso dovuto per l'esecuzione del servizio avverrà in rate trimestrali.

Le ulteriori modalità di pagamento del corrispettivo del servizio sono indicate all'articolo 9 del Capitolato Speciale, ivi compresa la ritenuta in garanzia dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo dovuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

Il prezzo di aggiudicazione è fisso e invariabile per tutta la durata del servizio, salvi gli eventuali adeguamenti previsti dall'art. 9 del Capitolato Speciale.

#### **Art. 8 - Cauzione definitiva**

All'atto della stipula del presente contratto, l'Affidatario consegna al Museo una cauzione, a garanzia della corretta esecuzione del contratto, per un importo pari ad euro XXX (XXX/00), mediante fideiussione bancaria/polizza fideiussoria n. XXX della XXX in data XXX.

La cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 cod. civ., e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Museo.

L'efficacia, le modalità di svincolo e le modalità di reintegrazione della cauzione sono disciplinate dall'art. 14 del Capitolato Speciale.

#### **Art. 9 – Assicurazione**

All'atto della stipula del presente contratto, l'Affidatario presenta idonea polizza assicurativa n. XXX, della XXX, in data XXX, per l'adeguata copertura di tutti i danni causati al Museo a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dei locali e/o degli arredi e/o delle collezioni, comunque conseguenti alla gestione del servizio.

L'importo della somma assicurata per i danni subiti dal Museo è pari ad euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00). L'assicurazione per danni comprende la copertura per incendi, allagamenti, e furti.

La polizza assicurativa comprende altresì la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), ivi compresi i dipendenti ed eventuali rappresentanti del Museo, con un massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione) per sinistro.

L'Affidatario presenta altresì una polizza che tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), con massimale adeguato all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Affidatario.

Le predette polizze rispettano quanto previsto all'art. 13 del Capitolato speciale, ed hanno efficacia per l'intera durata del contratto e fino a sessanta giorni successivi alla sua ultimazione.

Resta inteso che eventuali rischi e danni non compresi, per qualsiasi motivo, nelle predette polizze rimarranno comunque a carico dell'Affidatario.

#### **Art. 10 – Qualità del servizio e Responsabile del servizio**

L'Affidatario dovrà svolgere il servizio a regola d'arte, secondo quanto specificato all'art. 7 del Capitolato Speciale.

L'Affidatario si impegna ad assicurare un elevato livello di qualità del servizio, sia con riguardo alla professionalità del personale addetto, sia con riguardo alle tecnologie e alle attrezzature tecniche utilizzate.

L'Affidatario nomina il "Responsabile del servizio" nella persona di .....

Il Responsabile del servizio ha i compiti e le funzioni indicati all'art. 8 del Capitolato Speciale.

#### **Art. 11 – Varianti e sospensioni**

L'Affidatario non potrà, senza il consenso del Museo, introdurre varianti alle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il Museo potrà richiedere all'Affidatario le modifiche che risultassero necessarie per il miglior svolgimento del servizio, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato Speciale.

Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, l'Affidatario potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore, di cui l'Affidatario si obbliga a dare tempestiva comunicazione al Museo.

Il Museo potrà disporre la sospensione del servizio nelle circostanze particolari indicate all'art. 17 del Capitolato Speciale.

#### **Art. 12 – Controlli e verifiche del Museo**

Il Museo effettuerà, in pendenza e al termine del contratto, i controlli e le verifiche indicati all'art. 18 del Capitolato Speciale.

#### **Art. 13 – Penali, risoluzione e recesso**

In caso di inadempienza da parte dell'Affidatario agli obblighi di contratto, verranno irrogate al medesimo le penali indicate all'art. 19 del Capitolato Speciale, fermo restando il diritto del Museo al risarcimento degli ulteriori danni patiti.

Qualora l'Affidatario risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni contrattuali, il Museo potrà procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto indicato all'art. 21 del Capitolato Speciale, fermo restando il diritto del Museo al risarcimento dei danni subiti e all'incameramento della cauzione di cui al precedente art.7.

Il Museo potrà recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso di almeno trenta giorni solari, e previo pagamento di quanto previsto all'art. 22 del Capitolato Speciale.

#### **Art. 14 – Clausola sociale**

Al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti, l'Affidatario si impegna a dare applicazione alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, sempreché tale riassorbimento sia compatibile con la propria organizzazione di impresa.

#### **Art. 15 – Sospensione o annullamento giurisdizionale di atti della procedura di appalto**

Resta sin d'ora inteso tra le parti che, a seguito di sospensione o annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento del servizio, il presente contratto potrà essere risolto dal Museo mediante semplice lettera raccomandata inviata all'Affidatario.

In tal caso, l'Affidatario nulla potrà pretendere dal Museo a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento del ricevimento della lettera raccomandata.

#### **Art. 16 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente previsto e convenuto nel presente contratto e nei documenti allegati si richiamano le norme di legge vigenti, ivi comprese le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e del Codice Civile.

#### **Art. 17 – Foro competente**

Tutte le controversie derivanti o comunque connesse con l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto sono devolute alla cognizione esclusiva del Foro di Torino.

#### **Art. 18 – Spese di contratto**

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, ivi comprese le spese di registrazione.

Resta salvo il pagamento dell'IVA a carico del Museo.

**Art. 19 – Riservatezza e trattamento dati**

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 in tema di trattamento dati personali, i diritti delle parti sono quelli di cui all'art. 7 del medesimo decreto.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché al rispetto delle misure di sicurezza.

Responsabile del trattamento dati per il Museo è il dott. Daniele Tinti.

**Art. 20 – Elezione di domicilio**

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio:

- Il Museo in Via Montebello 22, Torino
- L' Affidatario presso XXX.

Torino, XXX

Museo Nazionale del Cinema .....

L'Affidatario .....

L'Affidatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, approva specificamente per iscritto l'art. 2, comma 4, l'art. 7, l'art. 8, l'art. 9, l'art. 11, l'art. 13, l'art. 14, l'art. 15 e l'art. 17 del presente contratto.

Torino, XXX

L'Affidatario .....